

# linea IMPRESE e PROFESSIONI

Condizioni di Assicurazione

**MULTIRISCHI ALBERGHI**  
( per Confcommercio )



R.C.T. e R.C.O.

in esclusiva per:



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

è un prodotto creato da:



**Vittoria**  
Assicurazioni

<u>Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)</u>	pag. 3
<u>Glossario</u>	pag. 11
<u>Norme che regolano la Sezione di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro</u>	pag. 13
<u>Condizioni Particolari</u>	pag. 17
<u>Garanzie Complementari</u>	pag. 21
<u>Condizioni che regolano il caso di sinistro</u>	pag. 24
<u>Condizioni Particolari Alberghi Stagionali</u>	pag. 25

## SEZIONE R.C.T. - R.C.O. - Tabella scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore-esistenza se indicato)
--	-----------------------	--	--	---

### Sezione responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

R.C.O.	1.2		Relativa del 6%	
operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce	2.5		Euro 100,00	
danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico	2.5		Euro 100,00	
danni da spargimento d'acqua	2.5		Euro 150,00	
cose portate o consegnate	2.8		Euro 150,00	cose portate o consegnate: - in seguito ad incendio, esplosione o scoppio Euro 260.000,00 - riposte in mezzi di custodia Euro 60.000,00 - non riposte in mezzi di custodia Euro 25.000,00 - riposte in mezzi di custodia a disposizione nella camera: 1. per singolo Euro 15.000,00 2. complessivamente Euro 60.000,00 - per singolo Cliente Euro 5.000,00
Danni da interruzioni attività	2.9	10% min. Euro 1.500,00		Euro 150.000,00

### Condizioni particolari se operanti

Danni a veicoli in parcheggio	3.2		Euro 150,00	Euro 50.000 per sinistro massimo annuo Euro 150.000
Danni a velocipedi	3.3		Euro 150,00	Euro 5.200 per sinistro massimo annuo Euro 15.000
Attività sportive	3.4		Euro 150,00	
Inquinamento accidentale	3.7	10% min. Euro 2.500,00		Euro 250.000,00
Danno biologico	3.8		(opzione 1) Franchigia Euro 2.600,00 (opzione 2) Franchigia Euro 5.200,00	

# Nota Informativa

(Reg. ISVAP 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

## A. Informazioni sull'impresa di assicurazioni

### 1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71

Sito web: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)

Posta elettronica: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it)

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158

R.E.A. N. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

### 2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di cui 65,788.948 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

\* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

## B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

### “Avvertenza”

Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni\* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. (\*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo)

Termini e modalità per l'esercizio della medesima sono regolati dall'art. 2.15 delle Condizioni Generali di assicurazione.

### **3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni**

Il Contratto qui descritto consiste in un'Assicurazione a tutela dell'Assicurato per danni cagionati a terze persone per fatto derivante da una Responsabilità Civile inerente all'attività esercitata.

L'assicurazione può essere estesa anche a coprire le richieste di risarcimento derivanti all'Assicurato per gli infortuni subiti sul lavoro da parte degli addetti mentre lavorano per conto dello stesso.

Si rimanda agli articoli 1.1 e 1.2 delle norme che regolano la Sezione di Responsabilità Civile.

La Condizioni di Polizza sono integrate da una serie di Condizioni Particolari, sempre operanti cioè senza bisogno di essere esplicitamente richiamate, si rimanda per dettaglio agli articoli dal 2.1 al 2.9.

E' inoltre possibile scegliere, in base alle esigenze specifiche, diverse estensioni tra quelle previste nelle Garanzie Complementari, che devono essere espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio. Per il dettaglio si rimanda alla lettura degli articoli dal 3.1 al 3.10.

#### **“Avvertenza”**

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli articoli 1.3 - Persone non rientranti nel novero di terzi, 1.4 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni sono poi previste nelle singole Condizioni Particolari e Garanzie Complementari, si evidenzia comunque la limitazione prevista all'art. 5 - Condizione particolare alberghi stagionali.

Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda all'art. 2.3 delle Condizioni Generali di assicurazione e alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### **“Avvertenza”**

Per i limiti di indennizzo e di risarcimento si rimanda alla Tabella contenuta nel presente fascicolo.

Tuttavia in accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simple di polizza.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Massimale e somma assicurata: E' l'importo contrattualmente stabilito e riportato in polizza che costituisce il limite entro il quale l'Impresa è obbligata a rispondere nei confronti dell'Assicurato nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

**Esempio:** Il massimale per la garanzia RCT è di 500.000 euro.

L'Assicurato, in conseguenza di un suo comportamento colposo che rientra nella garanzia prestata con la polizza, provoca ad un terzo un danno stimato in 828.000 euro.

L'Impresa assicuratrice corrisponde l'importo di 500.000 euro pari al massimale assicurato.

L'Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori 328.000 euro (importo pari alla differenza tra l'ammontare del danno ed il massimale assicurato).

**Franchigie e scoperti:** hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'Assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso il danno venga liquidato per intero al terzo danneggiato, l'Impresa procederà al recupero della franchigia o scoperto richiedendola con apposito atto all'Assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.

#### **Esempio:**

##### Franchigia

A) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 200,00

Indennizzo =  $200,00 - 50,00 = € 150,00$

Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 40,00

Indennizzo = € 00,00 in quanto l'importo del danno è inferiore alla franchigia

##### Scoperto

Scoperto = 10% dell'ammontare del danno

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto =  $10\% * 200,00 = € 20,00$

Indennizzo =  $200,00 - 20,00 = € 180,00$

B) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di € 30,00

Ammontare del danno = € 200,00

Importo dello scoperto =  $10\% * 200,00 = € 20,00$

Indennizzo =  $200,00 - 30,00 = € 170,00$

Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessun indennizzo.

#### 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

##### “Avvertenza”

Il Contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Si rimanda agli articoli 2.1 e 2.2 delle Condizioni Generali di assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.

#### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

In particolare, in caso di “**diminuzione del rischio**”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l'Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima.

In caso di “**aggravamento del rischio**”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l'impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l'avrebbe stipulata a condizioni diverse, l'impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.

**Nel caso si verifichi un sinistro** prima che sia pervenuto l'avviso all'Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l'efficacia del recesso, **l'Impresa può non pagare l'indennizzo** qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto **oppure** (nel caso l'Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) **ridurre l'importo dovuto** secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.

Rimandiamo ai sopra citati articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio.

#### **Esempio di circostanza rilevante che determini la modificazione del rischio**

Quando l'attività prevista e dichiarata in polizza dall'Assicurato cambia o viene implementata con attività non accessorie all'attività principale assicurata, come per esempio: Assicurata attività di struttura alberghiera, lo stesso proprietario è anche gestore di noleggio di velocipedi non riservato ai soli Clienti della struttura.

#### 6. Premi

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.

“Avvertenza”.

L'impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).

L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente:

- Frazionamento quadrimestrale: 4%
- Frazionamento trimestrale: 5%

Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

“Avvertenza”.

L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'Impresa medesima.

## 7. Rivalse

“Avvertenza”

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previsti dalla legge.

## **8. Diritto di recesso**

“Avvertenza”

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del Contraente sia in favore dell'impresa.

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 2.2, 2.8, 2.11, 2.15.

Nel caso di contratto poliennale il Contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell'intero contratto.

## **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (parte legata all'esistenza della garanzia).

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'Assicurato da parte dell'Impresa.

### **Ipotesi di decadenza contemplate in polizza.**

La decadenza dal diritto all'indennizzo in caso di denuncia presentata oltre il termine indicato in polizza.

La decadenza dal diritto di disdettare il contratto alla scadenza annuale qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza.

La decadenza dal diritto di disdettare il contratto a seguito di sinistro (nei casi in cui tale facoltà è concessa anche all'Assicurato)

## **10. Legge Applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

## **11. Regime fiscale**

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

### **Tassazione del Premio**

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del Contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

### **Detrazione Fiscale**

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

## **C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami**

### **12. Sinistri Liquidazione dell'indennizzo**

#### **"Avvertenza"**

In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall'articolo 4.1.

### **13. Reclami**

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano (fax 02/48.20.47.37 - tel. 02 / 409.418.01 - e-mail [servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it](mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it)). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

#### **14. Arbitrato**

##### **“Avvertenza”**

**Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato.**

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)

**Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

L'Amministratore Delegato

Roberto Guarena



# Glossario

## **Albergo**

Per albergo si intende il complesso delle unità immobiliari o dei locali nei quali viene esercitata l'attività di albergatore.

## **Addetti**

titolari, soci, familiari coadiuvanti (anche se non dipendenti), dipendenti (compresi gli apprendisti), lavoratori parasubordinati e interinali che partecipano all'attività dell'albergo. Per lavoratori parasubordinati si intendono quelli previsti all'art. 49, comma 2, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per lavoratori interinali quelli così definiti dalla Legge n. 196/97 (RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO-RCI))

## **Cose portate o consegnate dai clienti**

Per cose portate si intendono:

- quelle che si trovano nell'albergo durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- quelle assunte in custodia dall'albergatore fuori dall'albergo, sempre durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- quelle assunte in custodia dall'albergatore sia fuori sia dentro l'albergo durante un periodo pari a 12 ore precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

Per cose consegnate si intendono:

- quelle consegnate in custodia all'albergatore nell'albergo o fuori nel caso di veicoli.

## **Franchigia**

l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

## **Indennizzo o risarcimento**

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

## **Mezzi di custodia**

Per mezzi di custodia si intendono contenitori appositamente costruiti per la custodia di valori, aventi come minimo i seguenti requisiti:

- a) pareti e battenti dotati di una protezione in acciaio di almeno 3 millimetri di spessore atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
- b) movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua posti anche su un solo lato del battente, rifermato con serratura di sicurezza a chiave con almeno quattro lastrine e/o da serrature a combinazione numerica o laterale con almeno tre dischi coassiali;
- c) peso minimo: Kg 200.

I contenitori di peso inferiore dovranno essere murati e avere un dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo del contenitore stesso in modo che questo, una volta incassato o cementato nel muro, non possa essere sfilato dal muro stesso senza demolizione del medesimo

### **Mezzi di custodia a disposizione delle camere**

Si intendono casseforti aventi le seguenti caratteristiche di base:

- a mobile:

- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con i soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione etc.), debitamente ancorato;

- a muro:

- pareti e battenti in acciaio munito di alette di ancoraggio, incastonato con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.

Entrambi i mezzi di custodia devono avere movimento di chiusura a catenacci ad espansione multipli rifermati da serrature di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica e/o letterale.

### **Oggetti pregiati**

quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

### **Preziosi**

gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso

### **Rischio**

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

### **Scoperto**

la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato

### **Sinistro**

il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

### **Valori**

denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati, ticket, buoni pasto, carte parcheggio, biglietti del tram e simili, il tutto inerente all'attività assicurata.

# 1 - Norme che regolano la sezione di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

## 1.1 - Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'Impresa, **nel limite del massimale indicato in polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

## 1.2 - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

L'Impresa, **nel limite del massimale indicato in polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n°1124, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001 n°202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n°1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001 n°202, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali **dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.**

Qualora richiamata la Condizione Particolare H "Franchigia Assoluta Danno Biologico", il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un'inabilità permanente, avverrà - indipendentemente dalla percentuale accertata - deducendo l'importo indicato nella Opzione scelta che resterà a carico dell'Assicurato.

**Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:**

- tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;
- limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci (escluso il legale rappresentante), i familiari coadiuvanti (non dipendenti).

Qualora l'INAIL eserciti azione surrogatoria in base all'art. 1916 del Codice Civile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell'art. 1.3 lettera c) e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi. La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

La garanzia R.C.O. conserva validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di denuncia della legge speciale per gli infortuni sul lavoro, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

Sono comunque escluse dalla presente garanzia le malattie professionali.

### **1.3 - Persone che non rientrano nel novero dei terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

### **1.4 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.**

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- b) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, come definite dal Decreto Legislativo n.ro 209 del 7 Settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni), nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- d) da incendio, furto e quelli a cose che l'Assicurato abbia in uso, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione (ad eccezione comunque delle cose dei Clienti portate o consegnate ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile);
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;
- g) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

- j) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n°494/96;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da servizi medici e/o infermieristici;
- l) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. E R.C.O.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- d) da campi elettromagnetici.

### 1.5 - Persone che rientrano nel novero dei terzi

Si conviene che sono considerati comunque nel novero dei terzi, **limitatamente alle lesioni corporali e sempre che i danni siano conseguenti a fatti costituenti reato colposo, commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile:**

- ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso le sedi principali o secondarie dell'Assicurato, ma non partecipano a lavori che risultino oggetto dell'attività dichiarata ed assicurata con la presente polizza;
- i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori d'opere e servizi, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto della presente polizza;
- le persone che su incarico e per conto dell'Assicurato partecipino all'attività oggetto della presente polizza in via occasionale e saltuariamente e ciò a parziale deroga di quanto previsto al precedente art. 1.3 - persone che non rientrano nel novero dei terzi lettera c).

### 1.6 - Pluralità di assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite massimo di risarcimento complessivamente dovuto dall'Impresa.

### 1.7 - Validità territoriale

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di addetti all'estero per trattative e conduzione di affari per conto dell'Assicurato.

La garanzia R.C.O. è operante in tutto il Mondo alla duplice condizione che:

- sia stata accordata analoga copertura di estensione territoriale da parte dell'INAIL o altro Istituto preposto per legge;
- detto Istituto assicuratore presti la garanzia all'estero negli stessi termini, limiti e modi nei quali viene prestata per il territorio italiano.

## 2 - Condizioni particolari

(sempre operanti)

### 2.1 - Infortuni subiti dagli addetti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni

A parziale deroga dell'art. 1.3 lettera c) delle Condizioni di Assicurazione sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione obbligatoria infortuni ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124, e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001 n. 202.

### 2.2 - Responsabilità civile personale degli addetti

L'assicurazione vale anche, entro i limiti normativi e del massimale previsto per la garanzia R.C.T. ed esclusi i rischi assicurati o assicurabili secondo quanto previsto dalla garanzia responsabilità civile dell'Assicurato per committenza (art. 2049 del Codice Civile), per la responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, gli addetti dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, e ciò entro i limiti del massimale previsto per la garanzia R.C.O.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

### 2.3 - Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale, in forma saltuaria ed occasionale, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

### 2.4 - Lesioni personali subite da lavoratori non dipendenti

L'assicurazione R.C.T. è estesa, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, escluse le malattie professionali, ai danni subiti dalle persone di cui l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale, sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo, perseguibile d'ufficio, commesso dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere.

La presente garanzia è prestata entro i limiti del massimale convenuto per l'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

### 2.5 - Estensioni di garanzia

A complemento della garanzia prestata per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- proprietà e/o conduzione dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'attività dichiarata in polizza (uffici, officine, depositi, magazzini e simili) nonché commit-

tenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di ordinaria manutenzione degli stessi; si intendono altresì compresi gli impianti fissi, i cancelli azionati elettricamente, le attrezzature, i ponteggi, le impalcature, le recinzioni, le installazioni provvisorie di cantiere per lavori di manutenzione;

- proprietà di alberi anche ad alto fusto, parchi e giardini, piccolo parco giochi per ragazzi;
- impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico e i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, **previa deduzione di una franchigia di Euro 100,00 per sinistro, ferma l'esclusione dei rischi derivanti da mancato uso e dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;**
- proprietà ed esercizio di bar e ristoranti, compresi i danni derivanti da cose vendute dall'Assicurato esclusi i danni da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria venduti (somministrati o smerciati) nello stesso esercizio direttamente al consumatore. **Dall'assicurazione sono esclusi i danni derivanti da mancato uso o mancata disponibilità, nonché le spese di sostituzione o riparazione delle cose vendute. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;**
- partecipazione o organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
- organizzazione di feste, intrattenimenti e altre attività ricreative, di gite, servizi di trasporto clienti, **restando sempre esclusi in ogni caso i danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;**
- servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell'Assicurato;
- presenza di cani preposti alla guardia nell'ambito delle Sedi ove viene esercitata l'attività dell'Assicurato;

**Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua o da rigurgiti di sistemi di scarico la garanzia è operante, con una franchigia fissa di Euro 150,00 per ogni sinistro, sempreché il danno sia conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici pertinenti il fabbricato o i locali assicurati.**

## **2.6 - Responsabilità civile dell'assicurato per committenza (art.2049 del Codice Civile)**

- a) A parziale deroga dell'art. 1.4 lettera b) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia R.C.T. è prestata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dagli addetti in relazione alla guida di autovetture (comprese quelle "fuoristrada" anche se immatricolate come "autocarro"), ciclomotori, motoveicoli **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero a lui locati;**
- b) La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è

fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

**Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

- c) Relativamente ad altra committenza in genere, l'assicurazione estende la propria operatività alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell'Assicurato, di:
- lavori ceduti in appalto, nell'ambito del complesso alberghiero, compresi i lavori di straordinaria manutenzione dei locali e/o fabbricati ancorchè rientranti nel Decreto Legislativo 81/2008, esclusivamente per la responsabilità civile derivante dal rapporto di committenza;
  - montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria ancorchè rientrante nel Decreto Legislativo 81/2008 esclusivamente per la responsabilità civile derivante dal rapporto di committenza.

**Si intende esclusa la responsabilità civile che fa capo alle persone che non rivestono la qualifica di addetto dell'Assicurato e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.**

## **2.7 - Responsabilità civile verso utenti di servizi accessori**

Le garanzie "Responsabilità civile per le cose portate o consegnate, di proprietà dei clienti" sono operanti nei confronti di chi, non essendo cliente dell'albergo, usufruisca dei servizi accessori gestiti direttamente dall'albergatore.

## **2.8 - Responsabilità civile per le cose portate o consegnate di proprietà dei clienti**

L'Impresa assicura il risarcimento, **entro i limiti stabiliti in polizza** dei danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate o consegnate.

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. L'assicurazione non vale per veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, salvo quanto previsto dalla Garanzia Complementare 3.2 se resa operante mediante richiamo esplicito in polizza.**

Per questa garanzia il limite di risarcimento per uno o più Clienti danneggiati, in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento:

- a) di cose portate o consegnate in seguito ad incendio, Esplosione o scoppio, è pari a Euro 260.000,00;
- b) di cose consegnate e riposte in mezzi di custodia, è pari a Euro 60.000,00;
- c) di cose consegnate ma non riposte in mezzi di custodia, è pari a Euro 25.000,00;
- d) di cose portate è di Euro 5.000. Per le cose portate e riposte in mezzi di custodia a disposizione nella camera, detto limite si intende elevato del 50% con il massimo di Euro 37.500. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente più mezzi di custodia, l'Impresa non risarcirà complessivamente somme superiori a Euro 60.000,00.

La garanzia di Responsabilità civile per cose portate nell'esercizio dai Clienti e non

consegnate vale anche, nei limiti di polizza, per dipendenze esterne ai locali, ma esercite dal Contraente stesso.

I risarcimenti dovuti in forza alla presente garanzia sono corrisposti previa deduzione, per ogni cliente danneggiato, di una franchigia, che rimane a carico dell'Assicurato, di Euro 150,00.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia e dell'applicazione della franchigia, i componenti di un medesimo nucleo familiare che occupa una sola stanza, sono considerati un unico Cliente.

## **2.9 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro indennizzabile**

A parziale deroga dell'art. 1.4, lettera i), la garanzia R.C.T. comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 150.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.

## **2.10 - Tolleranza numero posti letto**

Il premio della presente sezione è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il numero dei posti letto esistenti è quello indicato in frontespizio di polizza.

Qualora detto numero dovesse subire variazioni il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione all'Impresa che provvederà all'adeguamento delle condizioni e del premio.

Nel caso in cui, alla data del un sinistro dovesse risultare una differenza di oltre 5 posti letto rispetto al numero dichiarato dal Contraente, l'Impresa risponderà dei danni in proporzione al rapporto esistente fra il numero dei posti letto dichiarato, maggiorato di 5 unità e quello effettivo, fermo restando i limiti e massimi risarcimenti previsti in polizza.

## 3 - Garanzie complementari

(valide solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

### 3.1 - Responsabilità civile per le cose portate o consegnate di proprietà dei clienti

Qualora attivata la presente estensione, il limite per singolo Cliente, di cui alla lettera d) dell'Art. 2.8, non potrà superare l'importo indicato nel frontespizio di polizza fermo restando l'aumento del 50% con il massimo di Euro 37.500 previsto per le cose riposte nei mezzi di custodia.

### 3.2 - Danni ad autoveicoli e motoveicoli in parcheggio

L'assicurazione R.C.T. è estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o esercizio di autorimesse, parcheggi e/o spazi di pertinenza dell'albergo. A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo 2.8, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni ai veicoli:

1. in consegna e custodia, compresi i danni da furto e incendio **con esclusione, comunque, dei danni alle cose contenute sui veicoli stessi;**
2. non in consegna e custodia, **esclusi i danni da furto e incendio, purché posteggiati negli spazi e/o autorimesse di pertinenza dell'Albergo con esclusione, comunque, dei danni alle cose contenute sui veicoli stessi.**

Questa garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 50.000,00 per veicolo e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato di Euro 150,00 per ogni veicolo.

### 3.3 - Danni a cose portate dai clienti nell'esercizio estensione ai velocipedi

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.8, si conviene che nelle cose consegnate all'albergatore, agli effetti della garanzia di R.C.T., **vengono compresi i velocipedi di terzi purché chiusi in appositi locali o riposti in locale sorvegliato con il massimo di Euro 5.200,00 per velocipede , fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato di Euro 150,00 per ogni velocipede.**

### 3.4 - Responsabilità personale utilizzatori velocipedi

La garanzia di responsabilità civile per l'uso dei velocipedi comprende le responsabilità personali dei clienti che utilizzano i velocipedi messi a disposizione dall'albergo.

### 3.5 - Attività sportive

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere a sensi di legge per l'esercizio, nell'ambito del complesso alberghiero, per la proprietà di palestre, piscine ed esercizio di attività sportive organizzate quali esclusivamente pallacanestro, pallavolo, golf e mini-golf, tennis, nuoto, canottaggio, vela, windsurf, bocce, equitazione, ginnastica leggera, aerobica, spinning e danza. **La presente estensione opera esclusivamente se i corsi sono tenuti da istruttori abilitati e incaricati dall'Albergatore. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di gare e prove ad eccezione di quelle fatte tra i partecipanti ai corsi a solo scopo di divertimento. Relativamente ad ogni danno a cose l'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 150,00.**

### 3.6 - Cure termali centro benessere

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'albergatore da fatto proprio e/o delle persone di cui debba rispondere a sensi di legge per l'esercizio di uno stabilimento termale e centro benessere in cui vengono svolti esclusivamente trattamenti della cura della persona e per i soli clienti della struttura alberghiera assicurata. Sono escluse comunque tutte le responsabilità professionali mediche.

### 3.7 - Stabilimenti balneari

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'albergatore da fatto proprio e/o delle persone di cui debba rispondere a sensi di legge per l'esercizio di stabilimenti balneari utilizzati prevalentemente dai Clienti dell'Assicurato, compresi impianti, parchi e giardini, cabine, sale giochi, natanti non a motore.

### 3.8 - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art.1.4, lettera e), la garanzia R.C.T. si estende, **nel limite di Euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo**, ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.

**L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro.**

**Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% del danno, con un minimo di Euro 2.500.**

### 3.9 - Franchigia assoluta danno biologico

- (opzione 1)

Franchigia Euro 2.600,00

- (opzione 2)

Franchigia Euro 5.200,00

### 3.10 - Estensione alle malattie professionali

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo a) dell'art. 1.2 - Garanzia R.C.O., l'Impresa tiene indenne l'Assicurato, che risulti civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, anche per le malattie professionali riconosciute dall'INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, **esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati.**

**L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il perio-**

do di validità dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile;
- b) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato, oppure alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli impianti dell'azienda assicurata, ispezioni per le quali l'Assicurato medesimo è tenuto a consentire il libero accesso ad incaricati dell'Impresa e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferma, in quanto compatibile, la disposizione di cui all'art. 4.1 relativa alla denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

### **3.11 - Esclusione rc proprietà' del fabbricato**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 2.5 - ESTENSIONI DI GARANZIA al primo punto, l'Assicurazione non opera per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario del fabbricato e/o dei locali costituenti il complesso alberghiero.

## 4 - Condizioni che regolano il caso di sinistro

### 4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Agli effetti della garanzia R.C.O. (art. 1.2) il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

### 4.2 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

## 5 - Condizione particolare alberghi stagionali

Premesso che l'Assicurato/Contraente dichiara che l'albergo rimane chiuso per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno si precisa che durante tale periodo di chiusura la garanzia vale esclusivamente per:

1. la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà dei locali e degli impianti dell'albergo e/o conduzione degli stessi, sempre che non sia operante la Garanzia Complementare 3.11;
2. la RCO nei momenti di presenza dell'Assicurato e/o di suoi dipendenti collaboratori.









# Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.788.948 INT. VERS.  
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI  
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153  
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI  
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014  
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI  
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008